



## **Regolamento di Ateneo per lo svolgimento di Tirocini Formativi e di Orientamento extracurricolari**

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento, extracurricolari, promosse dall'Università degli Studi di Cagliari, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

### **Art. 1 – Destinatari e servizi**

1. L'Università degli Studi di Cagliari, di seguito Università, promuove i tirocini formativi e di orientamento rivolti ai propri neolaureati, che abbiano conseguito il titolo da non più di 12 mesi, con la finalità di orientarli verso le future scelte professionali mediante la diretta conoscenza del mondo del lavoro.
2. A supporto degli utenti, è attivo lo "Sportello Placement" che offre servizi d'informazione ed orientamento al lavoro ed un Ufficio tirocini extracurricolari, che assicura gli adempimenti amministrativi necessari all'attivazione dei tirocini medesimi.
3. L'iter procedurale, la modulistica e l'insieme delle regole che governano la gestione dei tirocini, dall'attivazione al rilascio dell'attestazione finale con la messa in trasparenza delle competenze, sono pubblicate nel sito web istituzionale dell'Università.
4. Allo scopo di facilitare l'incontro fra laureati ed aziende, l'Università garantisce, inoltre, la pubblicazione nel medesimo sito, delle offerte di tirocini da parte di strutture ospitanti, enti ed aziende pubbliche e private.
5. Lo svolgimento del tirocinio è subordinato all'erogazione di una congrua indennità stabilita sulla base della normativa vigente.
6. Le indennità saranno corrisposte ai tirocinanti direttamente da parte dei soggetti ospitanti o disciplinate secondo quanto previsto dai singoli progetti finalizzati.

### **Art. 2 – Attivazione, limiti e durata**

1. L'aspirante tirocinante può presentare la propria candidatura alle aziende/enti consultando le offerte pubblicate o ricercando autonomamente la struttura ospitante.
2. Le strutture ospitanti devono possedere i requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e possono ospitare contemporaneamente un numero di tirocinanti, in rapporto al personale dipendente a tempo indeterminato, nei limiti di seguito indicati e senza considerare nel computo i contratti di apprendistato:
  - da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante;
  - con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra 6 e 19: 2 tirocinanti;
  - con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: tirocinanti in misura non superiore al 10% dei suddetti dipendenti.

Tali limiti devono essere considerati anche per la sede operativa presso cui il tirocinio deve essere attivato.

3. In deroga al criterio generale è possibile attivare un tirocinio presso un soggetto ospitante che non abbia dipendenti a tempo indeterminato limitatamente ad un tirocinante per un periodo massimo di sei mesi a condizione che il titolare svolga la propria attività nella sede di svolgimento del tirocinio garantendo sempre al tirocinante il tutoraggio e il rispetto delle tutele inderogabili previste dalle norme.
4. La durata minima di un tirocinio è di 240 ore di attività da svolgersi nell'arco di tre mesi. L'orario di tirocinio non deve superare l'ottanta per cento dell'orario previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. La durata massima del tirocinio non può essere superiore ai sei mesi incluse le proroghe. La durata del tirocinio è definita in accordo con il soggetto ospitante.
5. Le eventuali proroghe vanno richieste prima che si concluda il periodo di tirocinio inizialmente indicato nel progetto formativo di cui al successivo art. 3.
6. Ai sensi della normativa vigente, i tirocini di formazione e orientamento non costituiscono rapporto di lavoro.
7. Ciascun laureato dell'Ateneo può effettuare fino a 2 tirocini promossi dall'Università di Cagliari purché vengano attivati in aziende diverse ed entro 12 mesi dal conseguimento della laurea.

### **Art. 3 – Convenzione di tirocinio**

1. I tirocini di formazione e orientamento sono attivati all'interno di specifiche Convenzioni stipulate tra l'Università e le strutture ospitanti.
2. La Convenzione di tirocinio contiene, oltre ai riferimenti normativi, gli obblighi in capo all'Università in qualità di soggetto promotore, gli obblighi in capo alla struttura ospitante ed al tirocinante.
3. Per ciascun tirocinante viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, concertato tra la struttura ospitante ed un tutore didattico organizzativo, individuato fra i docenti o ricercatori dell'Ateneo.
4. Oltre agli obiettivi formativi, il progetto deve contenere:
  - i dati anagrafici e fiscali del tirocinante, i recapiti e i dati relativi al titolo di studio conseguito;
  - i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
  - la sede di svolgimento del tirocinio;
  - la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - il settore aziendale di inserimento;
  - gli estremi identificativi delle polizze assicurative a carico dell'Università, di cui al successivo art. 4
  - l'indennità per la partecipazione al tirocinio.
5. Ciascuna Convenzione può essere stipulata per più tirocini. L'Università trasmette copia di ciascuna Convenzione e progetto formativo e di orientamento, alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio in materia d'ispezione, alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

### **Art. 4 – Garanzie assicurative**

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e stipula apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per la durata del tirocinio. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte al di fuori della sede dell'Ente/Azienda purché indicate nel progetto di formazione orientamento

### **Art. 5 – Obblighi del soggetto ospitante**

1. Il soggetto ospitante assicura la designazione di un tutor che favorisca l'inserimento del tirocinante in azienda, la conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro.

Inoltre:

- assicura attraverso l'impegno del tutor aziendale lo svolgimento del tirocinio, garantendo il rispetto dei contenuti del progetto di orientamento; ogni tutor può accompagnare fino ad un massimo di tre tirocinanti contemporaneamente;
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi;
- informa il tirocinante sulle misure di sicurezza previste in azienda secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
- fornisce in uso, per la durata del tirocinio, indumenti di lavoro e mezzi di protezione individuale ove richiesti dal tipo di attività;
- si impegna a non esporre il tirocinante a situazioni pericolose e a non affidargli compiti dalla cui esecuzione dipenda la salute e sicurezza di altri;
- effettua la comunicazione obbligatoria nei casi previsti dalla Legge 296 del 27/12/2006 e successive modifiche e integrazioni

### **Art. 6 – Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto di orientamento;
  - rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene i dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e ai prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
  - compilare giornalmente il registro di frequenza individuale rilasciato dall'Università in cui annotare l'attività svolta, il giorno, la sede e la durata.

2. Qualora il tirocinante interrompa la frequenza del tirocinio prima del completamento dello stesso deve darne immediata comunicazione all'Ufficio tirocini extracurricolari dell'Università.

#### **Art. 7 –Attestazione**

1. Al termine del tirocinio l'Università rilascia un attestato ed un libretto di certificazione delle competenze. Qualora il tirocinio venga interrotto prima del termine concordato, ovvero non vengano svolte almeno 240 ore di attività in tre mesi, corrispondenti alla durata minima del tirocinio, l'Università non rilascerà alcuna attestazione.

#### **Art. 8 – Tirocini di formazione ed orientamento interni all'Università**

1. L'Università consente lo svolgimento dei tirocini di formazione ed orientamento al proprio interno, autopromossi o promossi da altri soggetti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento.
2. Nel caso dei tirocini autopromossi e svolti presso le strutture didattiche e scientifiche, il tutore didattico organizzativo ed il tutore aziendale possono coincidere. Nel caso dei tirocini autopromossi e svolti presso strutture di servizio, il tutore didattico organizzativo è un docente o ricercatore a tempo indeterminato ed il tutore aziendale è il dirigente responsabile della struttura di servizio o un collaboratore specificamente delegato.
3. I tirocini interni promossi da altri soggetti sono regolati dalla convenzione di cui all'art. 3 del presente regolamento; i tirocini interni autopromossi sono regolati da apposito atto amministrativo.

#### **Art. 9 – Trattamento dei dati personali e disposizioni finali**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato in osservanza del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Le informazioni utili e la normativa di riferimento sono reperibili nel sito istituzionale dell'Università: [www.unica.it](http://www.unica.it).
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla citata normativa vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento.